

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2009, N. 39729: lo scarico senza autorizzazione, in pubblica fognatura, di reflui provenienti da un impianto di autolavaggio rende configurabile il reato a carico del gestore dell'impianto.

« ... lo scarico senza autorizzazione, in pubblica fognatura, di reflui provenienti da un impianto di autolavaggio rende configurabile il reato a carico del gestore dell'impianto “ atteso che su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della stessa legittimità della gestione” ».

[Caso in cui i liquidi che confluivano nella “platea di lavaggio” derivavano dall'attività di pulitura di motrici e di carrozze dei treni (e quindi erano di tipo industriale) e gli stessi, transitando attraverso la rete fognaria interna della stazione, confluivano direttamente in fognatura.]



39729/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 18.6.2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Pierluigi	Onorato	Presidente
Dott. Agostino	Cordova	Consigliere
Dott. Alfredo M.	Lombardi	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Santi	Gazzara	Consigliere

Sentenza

N. 1332

Registro Generale
N. 016676/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) Belluccia Alfonso nato il 7.11.1951
- 2) Bambina Nicola nato il 19.7.1951

avverso la sentenza del 26.6.2008
del Tribunale di Trapani

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Alfredo Montagna, che ha
chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

sentiti i difensori, avv. Antonio Graziano per Belluccia e avv.

Fabrizio Biondo per Bambina, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi

OSSERVA

1) Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, con sentenza del 26.6.2008, dichiarava Belluccia Alfonso e Bambina Nicola colpevoli del reato di cui all'art.59 comma 1 D.L.vo 152/1999, esclusa l'aggravante di cui alla comma 3, per aver, il primo quale responsabile della direzione compartimentale infrastrutture della R.F.I. di Palermo ed il secondo quale capo dell'unità territoriale di Palermo, effettuato, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali, prodotte dalla pulitura delle carrozze dei treni, nel sistema fognario esistente presso la stazione fognaria di Trapani, e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di euro 1.200,00 di ammenda ciascuno.

Rilevava il Tribunale che dalle risultanze processuali emergeva in modo inequivocabile che i liquidi che confluivano nella "platea di lavaggio" derivavano dall'attività di pulitura delle motrici e delle carrozze dei treni e che gli stessi, attraverso la rete fognaria interna della stazione, confluivano nella fognatura senza che vi fosse alcun sistema di chiarificazione. Non poteva infatti ritenersi sufficiente che tali reflui, annoverabili tra gli scarichi da insediamento industriale, prima di essere immessi nella fognatura, passassero attraverso dei pozzetti (con profondità maggiore rispetto a quelli di entrata e di uscita), in quanto non era prevista alcuna attività di recupero periodica delle particelle più pesanti che andavano a depositarsi sul fondo dei pozzetti più vicini alla platea di lavaggio.

Quanto all'individuazione dei soggetti responsabili, riteneva il Tribunale irrilevante che l'attività di lavaggio competesse a Trenitalia, competendo a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società titolare delle strutture costituenti l'insediamento produttivo e quindi della rete fognaria, quantomeno un onere di controllo sull'osservanza della normativa antinquinamento

In ordine alla ripartizione di competenze all'interno della RFI rilevava il Tribunale che dagli atti prodotti dalla stessa difesa emergeva che il compito di adeguare la rete fognaria della stazione di Trapani alla normativa in materia di scarichi era stata assunta dalla Direzione Compartimentale Infrastrutture di Palermo, al cui vertice vi era l'ing. Belluccia, il quale, inoltre, con atto in data 1.3.2002 aveva delegato l'ing. Bambina ad assicurare il rispetto della normativa in materia ambientale.

2) Ricorre per cassazione il Belluccia, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt.59 e 152 D.L.gs.152/99, come modif.dall'art.137 D.L.gs 152/2006, ed il vizio di motivazione.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di sindacato di legittimità, assume che la illogicità della motivazione emerge dalla lettura del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base

del verbale di prelievo dei campioni effettuato dall'Arpa, da cui emergeva che i campioni contenenti idrocarburi in percentuale elevata non potevano essere recapitati in fognatura. Il Tribunale non ha tenuto conto però dell'esame, eseguito dal laboratorio "Ecologica", da cui risultava che l'acqua proveniente dalla pulizia dei treni era stata prelevata dal primo pozzetto e che i valori riscontrati rientravano nei limiti. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la immissione occasionale di acque reflue industriali non è più prevista come reato. Peraltro dalla stessa sentenza risulta che l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della culpa in vigilando.

Contraddittoriamente ed illogicamente il Tribunale prima dà atto che l'attività di lavaggio delle carrozze competesse a Trenitalia e non a RFI (Rete ferroviaria italiana), da cui dipendeva il ricorrente, e poi assume che su RFI incombesse comunque un'attività di controllo.

Il Tribunale omette, altresì, di motivare in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa, da cui emerge che il Belluccia, con atto dell' 1 marzo 2002, aveva delegato (tra l'altro in tema di rispetto della normativa in materia di tutela ambientale) l'unità territoriale di Palermo, competente sulla stazione di Trapani.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Propone ricorso per cassazione anche Nicola Bambina, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all'art.59 D.L.vo 152/1999.

Il Tribunale dà atto che il compito di adeguare la rete fognaria di Trapani era stato assunto dalla Direzione compartimentale infrastrutture di Palermo. Ciò però non consente di ritenere che su detta direzione gravasse l'obbligo di chiedere l'autorizzazione e che essa fosse proprietaria e competente alla gestione della rete fognaria della stazione.

Dalle risultanze processuali emerge che la proprietà dell'impianto fognario fosse in capo alla direzione compartimentale movimento (test.dott.Ercole, ing.Di Matteo).

Emerge altresì che gli scarichi della stazione di Trapani hanno tutti natura domestica, ad eccezione di quelli della platea di lavaggio delle vetture che sono di tipo industriale; i primi sono di proprietà e sono gestiti dalla società RFI, mentre i secondi, pur di proprietà della RFI, sono gestiti da Trenitalia.

Ulteriormente viziata è la sentenza laddove, in seno alla Direzione compartimentale infrastrutture individua la penale responsabilità del Bambina.

Se il Tribunale, trascurando ogni altra emergenza processuale, ritiene, per l'attribuzione delle responsabilità, assolutamente decisiva la sottoscrizione da parte dell'ing.Belluccia degli atti propedeutici al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, non si vede a che titolo possa essere coinvolto il Bambina.

Il Tribunale per affermare la responsabilità di quest'ultimo fa riferimento alla delega dell'1.3.2002. A parte la contraddizione con il fatto che la richiesta di autorizzazione, nonostante la delega, è firmata dall'ing.Belluccia, l'atto in questione non comportava la delega alla gestione degli scarichi fognari, né tanto meno a curare le pratiche per il



rilascio dell'autorizzazione. Dalla lettura dell'atto nel suo complesso emerge che l'ing. Bambina veniva delegato solo ed esclusivamente in materia antinfortunistica (a differenza della delega successiva all'ing. Arcoleo in cui si faceva espresso riferimento a "richiedere nei termini di legge, gli atti di concessione in materia di prelievi di acque superficiali e di scarichi idrici"). Sul punto la motivazione è completamente assente.

Chiede, pertanto, che previo annullamento della sentenza impugnata il Bambina venga mandato assolto per non aver commesso il fatto.

3) Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. pen. sez. 1 n. 42369 del 2006) "alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6[^], 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6[^], 15 marzo 2006, ric. Casula, cit.). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di



motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi ribadirsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art.606 comma primo lett.e) ad opera dell'art.8 della L.n.46 del 2006, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (cfr.Cass.sez. 5 n.39048 del 25.9.2007).

Sicché, in sede di giudizio di legittimità, "la Corte di cassazione, investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia, non erroneamente interpretato, ma indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, può nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto" (Cass.sez.4 n.21602 del 17.4.2007).

3.1) Il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità del Bambina, ritenendo che la delega in data 1 marzo 2002 attribuiva al predetto di "assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, impartendo a tal fine le necessarie disposizioni e vigilando affinché sia evitato che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno", con "ampia autonomia di spesa nell'ambito del budget concordato".

3.1.1) Il ricorrente Bambina deduce il travisamento della prova, assolvendo all'onere (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso) di indicazione specifica dell'atto travisato che viene anche trascritto nel ricorso medesimo.



3.1.2) Dalla mera lettura dell'atto di delega risulta palesemente che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che esso riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di Trapani. La delega, infatti, riguardava la sola materia antinfortunistica. Già nella intestazione dell'atto si faceva riferimento al D.L.gs. 626/94: "Il responsabile dell'unità produttiva Direzione compartimentale Infrastrutture Palermo (Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94)".

Anche con riferimento all'oggetto della delega veniva richiamato espressamente l'art.4 comma 5 lett.n. D.L.vo 626/94, secondo cui il datore di lavoro o il suo delegato "prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno".

Risulta evidente, quindi, che il riferimento al rispetto della normativa ambientale riguardava, comunque, le misure da adottare in sede di prevenzione antinfortunistica.

Il richiamo della normativa di cui al D.Lvo 626/94, sia nella intestazione che nel "contenuto" della delega, non può generare alcun equivoco o problema interpretativo.

Ritenere che la delega in questione riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di Trapani costituisce, pertanto, palese travisamento della prova.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio nei confronti di Bambina Nicola per non aver commesso il fatto.

L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe, ovviamente, ogni altra doglianza.

3.2) Va rigettato, invece, il ricorso del Belluccia.

3.2.1) Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art.59 comma 1 D.L.vo (esclusa l'aggravante di cui al comma 3) e l'attribuibilità dello stesso al Belluccia.

Ha accertato infatti incontrovertibilmente, sulla base delle risultanze processuali, che i liquidi che confluivano nella "platea di lavaggio" derivavano dall'attività di pulitura delle motrici e delle carrozze dei treni (e quindi erano di tipo industriale) e che gli stessi, transitando attraverso la rete fognaria interna della stazione, confluivano direttamente in fognatura.

Non risultando lo scarico autorizzato (come emerge pacificamente dagli atti) è configurabile, senza ombra di dubbio, il reato contestato.

Irrilevanti, conseguentemente, sono le questioni in ordine al superamento dei limiti tabellari.

3.2.2) Per quanto riguarda la riferibilità della condotta al Belluccia il Tribunale ha accertato, interpretando senza alcuna manifesta illogicità o travisamento le risultanze processuali (nota in data 9 agosto 2001; verbale di consegna dei lavori per il conseguimento dell'autorizzazione allo scarico del 18 aprile 2002; contratto per il conseguimento dell'autorizzazione allo scarico a firma del Belluccia del 27.5.2002), che "il compito di adeguare la rete fognaria della stazione di Trapani alla normativa in materia di scarichi era stato assunto dalla prima delle due menzionate direzioni, al vertice delle quali vi era l'ing.Belluccia". Ed ha ulteriormente sottolineato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che lo scarico senza autorizzazione, in pubblica



fognatura, di reflui provenienti da un impianto di autolavaggio rende configurabile il reato a carico del gestore dell'impianto "... atteso che su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della stessa legittimità della gestione" (cass.sez.3 n.36049 del 23.6.2004).

Irrilevante, infine, è l'atto di delega dell'1.3.2002. Come si è visto, con tale atto, il Belluccia delegava al Bambina soltanto la materia antinfortunistica e non certo la gestione degli scarichi fognari.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bambina Nicola per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso del Belluccia che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2009

Il Consigliere est.

Il Presidente

